

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../6484/2009

OGGETTO: COMUNE DI FOGLIZZO - PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DELL'AREA "IC2" EX ISPA E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE (art. 40, L.R. 56/77) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto della Variante strutturale n. 2, adottato contestualmente al progetto del Piano Particolareggiato dell'area "Ex ISPA" dal Comune di Foglizzo, con deliberazione del C.C. n. 34 del 29/09/2008 (*prat. n. 30/2008*), trasmesso alla Provincia in data 24/11/2008 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad approvare il progetto del Piano Particolareggiato dell'area "Ex ISPA" e la contestuale adozione del progetto della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 29/09/2008, finalizzati alla trasformazione urbanistica dell'area produttiva "Ex ISPA" in un ambito residenziale con attività terziaria-commerciale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto del Piano Particolareggiato dell'area "Ex ISPA" e il contestuale progetto della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche Cartografiche e Normative al Piano vigente volte alla trasformazione urbanistica dell'ambito IC2 (Impianti produttivi esistenti confermati) in residenza e in attività commerciali-terziarie quest'ultime previste nella ex palazzina uffici della Società;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Grandi Infrastrutture in data 22/12/2008;

consultato il Servizio Difesa del Suolo in data 02/02/2009;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 4 dell'art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, adottato contestualmente al progetto del Piano Particolareggiato dell'area "Ex ISPA" dal Comune di Foglizzo con deliberazione C.C. n. 34 del 29/09/2008, le seguenti osservazioni:

- a) la proposta di insediare nella palazzina uffici della "Ex ISPA" attività terziario-commerciali, presuppone l'adeguamento del Piano vigente alla disciplina sul commercio, definita nella D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006.

Ricordiamo che nella nota del Settore "Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali" – "Direzione Commercio e Artigianato" della Regione Piemonte del 08/05/2006 prot. n. 5433/17.1 è citato: ".....le varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'art. 17 della l.r. 56/77 smi, contenenti previsioni in materia commerciale riferitesi alla previgente normativa in materia, non potranno essere ritenuti conformi e conseguentemente non potranno sugli stessi essere emessi pronunciamenti positivi";

A titolo di apporto collaborativo si rammenta quanto previsto al comma 3 nell'art. 29 della Deliberazione Regionale sopra richiamata "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari", in cui è citato: "Trattandosi di materia che comporta differenti procedure di approvazione, i comuni approvano, secondo il seguente ordine:

a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;

b) l'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano ... ed è quindi approvato secondo i disposti dell'art. 17 della L.R. 56/77".

In riferimento all'adeguamento del P.R.G.C. vigente si ricorda che gli elaborati, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'articolo 14 della L.R. 56/77.

Si rammenta inoltre che i criteri adottati (descritti nel precedente punto a) dovranno essere trasmessi al Servizio competente della Regione Piemonte, in ragione di

quanto citato al comma 3, art. 1, Cap. 1, allegato A della D.G.R. del 01/03/2000 n. 42-29532: *"In ottemperanza dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999, tale deliberazione [criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale] dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza (e non per l'approvazione) all'Assessorato Regionale al Commercio, Direzione Commercio e Artigianato entro 30 giorni dalla sua adozione."*;

- b) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si osserva come l'articolo 1.c *"Valutazione di compatibilità ambientale"* presente nella *"Relazione Illustrativa di Variante"* non parrebbe conforme alla disciplina vigente sulla V.A.S. ed in particolare con gli Allegati I e II della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008).

Alla luce di quanto sopra, pur prendendo atto che la Variante parrebbe non soggetta a V.A.S., si richiama il fatto che i Piani Particolareggiati con contestuale variante al Piano Regolatore non sono *"sic et simpliciter"* esclusi dal processo di valutazione ambientale; si suggerisce pertanto di consultare il punto 4, dell'Allegato II, della citata Deliberazione Regionale dove è puntualmente descritta la procedura riferita alle Varianti al Piano ai sensi dell'art. 40 commi 6-7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Foglizzo ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....